

Cure Oncologiche Svizzera

per Specialisti nel Campo della Sanità

Statuti

Approvati dall'assemblea generale del
21 marzo 2002 e 17 marzo 2005

Articolo 1 Nome e sede

- 1 **“Cure Oncologiche Svizzera per Specialisti nel Campo della Sanità”**, successivamente denominata **Cure Oncologiche Svizzera**, è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e ss. del CCS con sede legale presso il domicilio della sua segreteria.

Articolo 2 Scopo

- Orientamento*
- 1 **Cure Oncologiche Svizzera** è un’organizzazione che opera nell’ambito della cura di pazienti tumorali.
L’obiettivo principale di **Cure Oncologiche Svizzera** è il continuo miglioramento
 - della prevenzione dei tumori;
 - delle cure infermieristiche a tutti i pazienti tumorali durante tutte le fasi della malattia;
 - dell’appoggio ai loro familiari
- Compiti*
- 2 **Cure Oncologiche Svizzera** cerca di raggiungere tali obiettivi mediante:
 - la partecipazione attiva allo sviluppo della qualità della cura infermieristica e alla formazione;
 - l’offerta, promozione e coordinamento di programmi di formazione e perfezionamento professionale;
 - la consulenza nell’ambito di questioni e problemi specifici legati alla cura infermieristica;
 - la promozione della ricerca nel campo delle cure oncologiche;
 - la collaborazione ai progetti nazionali legati all’oncologia;
 - il coordinamento e sostegno al dialogo tra i diversi gruppi d’interesse regionali, le organizzazioni e i singoli membri che operano nel campo delle cure oncologiche.
 - L’associazione non ha scopi commerciali e nemmeno di lucro.
- Indipendenza*
- 3 **Cure Oncologiche Svizzera** è indipendente dal punto di vista politico e confessionale. Per adempiere i suoi obiettivi, l’associazione può aderire ad altre associazioni e organizzazioni attive soprattutto nell’ambito della cura.

Articolo 3 Membri

- Categorie membri* di 1 **Cure Oncologiche Svizzera** è composta da
- membri ordinari;
 - membri onorari e
 - membri sostenitori.
- Membri ordinari* 2 Sono membri ordinari tutte le persone fisiche con una formazione che le abilita ad esercitare un'attività nella prevenzione dei tumori e/o nella cura e accompagnamento di malati tumorali.
- Membri onorari* 3 Il comitato ha la facoltà di nominare membri onorari quei membri ordinari che possiedono meriti particolari all'interno dell'associazione.
- Membri sostenitori* 4 Sono membri sostenitori quelle persone fisiche e giuridiche che sostengono gli obiettivi dell'associazione Cure Oncologiche Svizzera, ma che, tuttavia, non sono attivi direttamente nell'ambito dell'assistenza oncologica. Essi versano una quota in qualità di membri sostenitori e non possiedono né diritto di voto né diritto elettorale.
- Ammissione* 5 I membri ordinari e i membri sostenitori possono aderire all'associazione in qualsiasi momento previo consenso da parte del comitato.
- Termine, dimissioni* 6 L'adesione termina con le dimissioni, il decesso o l'esclusione. I membri possono presentare le loro dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al comitato. Il membro che lascia l'associazione non ha diritto alla restituzione della quota pagata.
- Esclusione* 7 I membri, i quali non adempiono i loro obblighi nei confronti dell'associazione o le arrecano danni possono essere esclusi su delibera del comitato. I membri esclusi possono presentare, per iscritto, un ricorso contro la delibera entro 30 giorni e richiedere una risoluzione da parte dell'assemblea generale. Essa decide in modo definitivo.

- Diritti* 8 I membri ordinari e i membri sostenitori hanno i seguenti diritti:
- partecipazione alle decisioni e all'organizzazione delle attività dell'associazione in base agli statuti (con riserva sul diritto di voto e sul diritto elettorale),
 - partecipazione alle attività e alle manifestazioni dell'associazione.
- Obblighi* 9 Tutti i membri hanno l'obbligo di tutelare gli interessi dell'associazione e di versare la loro quota annuale. I membri onorari non pagano nessuna quota.

Articolo 4 Finanziamento, responsabilità

- Finanziamento* 1 **Cure Oncologiche Svizzera** si finanzia con
- le quote dei membri ordinari;
 - le quote dei membri sostenitori;
 - le entrate provenienti dalle attività e manifestazioni dell'associazione;
 - le sovvenzioni da parte di terzi;
 - le entrate da sponsorizzazione e annunci;
 - le entrate da donazioni e legati;
 - gli utili sul patrimonio dell'associazione.
- Responsabilità* 2 **Cure Oncologiche Svizzera** risponde solo con il patrimonio dell'associazione. È esclusa ogni responsabilità personale da parte dei membri del comitato e degli altri membri, per gli obblighi assunti dall'associazione.

Articolo 5 Esercizio

- 1 L'esercizio corrisponde all'anno civile.

Articolo 6 Organi dell'associazione

- 1 Gli organi di **Cure Oncologiche Svizzera** sono:
- l'assemblea generale;
 - il comitato;
 - il collegio dei revisori;
 - i gruppi regionali;
 - le commissioni.

Articolo 7 Assemblea Generale

- Assemblea Generale Ordinaria* 1 L'assemblea generale ordinaria costituisce l'organo supremo dell'associazione **Cure Oncologiche Svizzera**. Essa si riunisce una volta all'anno.
- Convocazione* 2 L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato. Il comitato convoca i membri mediante comunicazione scritta, indicando i temi posti all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione.
- Assemblea Generale Straordinaria* 3 Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata dall'assemblea generale stessa, dal comitato o da un quinto dei membri, mediante richiesta scritta.
- L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata almeno 14 giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione deve essere accompagnata dai temi posti all'ordine del giorno e dalle proposte.
- Competenze* 4 L'assemblea generale ha i seguenti compiti e competenze:
- approvazione del protocollo dell'ultima assemblea generale;
 - approvazione del rapporto annuale;
 - approvazione del rendiconto annuale dopo aver preso atto del rapporto dei revisori;
 - approvazione della gestione del comitato;
 - approvazione delle modifiche delle quote di adesione;
 - approvazione del programma di attività e del bilancio d'esercizio;
 - approvazione delle linee guida dell'associazione;
 - approvazione delle modificazioni degli statuti;
 - elezione della presidentessa/del presidente;
 - elezione dei restanti membri del comitato;
 - Elezione dei restanti membri del comitato; assessori
 - elezione del collegio dei revisori;
 - consultazione e delibera sulle proposte importanti del comitato o dei membri.
- Proposte* 5 Le proposte rivolte all'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al comitato massimo 20 giorni prima della data dell'assemblea.

<i>Diritto di voto e diritto elettorale</i>	6	Fatta eccezione dei membri sostenitori, e tenendo conto delle limitazioni di legge, tutti i membri ordinari e i membri onorari hanno diritto di voto e diritto elettorale. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto.
<i>Maggioranza richiesta</i>	7	L'assemblea delibera a maggioranza semplice in base ai voti validi concessi. In caso di parità di voti, la proposta non viene approvata. Per le elezioni è necessaria la maggioranza assoluta. Se essa non viene raggiunta, nella seconda convocazione vincerà la maggioranza relativa. Per la delibera di scioglimento dell'associazione è necessaria l'approvazione di minimo due terzi dei membri che partecipano alla votazione
<i>Presidenza dell'assemblea</i>	8	L'assemblea generale è presieduta dalla presidentessa/dal presidente dell'associazione e, in assenza di quest'ultima/o, dalla vicepresidente/dal vicepresidente o da un altro membro del comitato.
<i>Questioni e proposte dell'assemblea</i>	9	Per la discussione di questioni di rilievo, che non figurano nell'ordine del giorno, è necessaria la maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto.
<i>Diritto di voto e diritto elettorale della presidenza dell'assemblea</i>	10	La presidenza dell'assemblea partecipa alla votazione e alle elezioni.
<i>Votazioni ed elezioni a scrutinio segreto</i>	11	Le votazioni ed elezioni a scrutinio segreto possono svolgersi su richiesta di un terzo degli aventi diritto di voti, presenti all'assemblea.

Articolo 8 Comitato

<i>Gestione, rappresentanza</i>	1	Il comitato è l'organo che ha il compito di gestire Cure Oncologiche Svizzera . Esso rappresenta l'associazione verso l'esterno ed è responsabile di fronte all'assemblea generale.
<i>Composizione</i>	2	Il comitato è composto da 5 a 9 membri. Inoltre, possono essere eletti 2 assessori senza diritto di voto.
<i>Elezione, durata del mandato</i>	3	I membri del comitato sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di 3 anni e possono essere rieletti. Il mandato del membro eletto in sostituzione di un altro membro, termina alla fine del mandato del membro del comitato sostituito.

- Costituzione* 4 Fatta eccezione della presidentessa/del presidente, il comitato si autocostruisce.
- Compiti e competenze* 5 I compiti e competenze del comitato sono:
- gestione dell'associazione conforme ai principi delle linee guida e delle disposizioni dello statuto;
 - applicazione delle decisioni prese dall'assemblea generale;
 - pianificazione dello sviluppo a lungo termine dell'associazione;
 - elaborazione del programma di attività con il bilancio d'esercizio corrispondente;
 - adozione di misure di gestione, quali l'emanazione di regolamenti e direttive per una gestione efficiente e regolata dell'associazione;
 - assunzione di personale;
 - creazione di commissioni permanenti con funzioni specifiche;
 - elezione delle presidentesse/dei presidenti e dei membri delle commissioni;
 - costituzione di gruppi di lavoro per realizzare progetti e compiti limitati nel tempo;
 - preparazione e svolgimento dell'assemblea generale;
 - prendere atto di tutti i compiti che non sono espressamente di competenza di un altro organo;
 - rappresentanza dell'associazione verso l'esterno.
- I membri del comitato sono volontari e hanno diritto fondamentalmente solo al rimborso spese. I singoli membri del comitato che svolgono delle attività particolari ricevono un rispettivo rimborso.

Articolo 9 Collegio dei revisori

- Revisori* 1 L'assemblea generale elegge un collegio dei revisori per un periodo di 3 anni. Esso può essere rieletto. Il collegio dei revisori ha il compito di verificare la gestione economica annuale e la contabilità dell'associazione. Esso presenta all'assemblea generale un rapporto e le sottopone una proposta sull'approvazione del resoconto annuale e della gestione del comitato.

Articolo 10 Gruppi regionali

- Formazione di gruppi regionali* 1 Per la gestione e l'adempimento dei compiti regionali o cantonali e per rappresentare gli interessi della professione, i membri ordinari possono organizzarsi in gruppi regionali.
- Personalità giuridica* 2 I gruppi regionali non dispongono di nessuna personalità giuridica propria. I loro compiti e la loro organizzazione sono regolati dal comitato sulla base di un accordo comune.

Articolo 11 Commissioni

- Costituzione di commissioni* 1 Per la gestione e l'adempimento di compiti ricorrenti, il comitato crea delle commissioni e regola la loro attività attraverso regolamenti e obblighi.
- Elezioni, durata del mandato* 2 La presidentessa/il presidente e i membri delle commissioni vengono eletti dal comitato per un periodo di 3 anni. Essi possono essere rieletti.
- Informazione* 3 Le commissioni e le/i rappresentanti di **Cure Oncologiche Svizzera** che operano in organismi esterni all'associazione, sono tenuti ad informare regolarmente e in modo esaustivo il comitato sulle attività che svolgono.

Articolo 12 Segreteria

- Responsabile della segreteria* 1 **Cure Oncologiche Svizzera**, può affidare la gestione amministrativa dell'associazione ad una segreteria. La/il responsabile della segreteria partecipa, su invito del comitato, alle riunioni di quest'ultimo con una funzione consultiva.
- Compiti* 2 La segreteria svolge i seguenti compiti:
- sostegno e coordinamento delle attività degli organi e della presidentessa/del presidente di **Cure Oncologiche Svizzera**;
 - ufficio d'informazione per i membri;
 - amministrazione.
- Regolamento interno* 3 Il comitato emana un regolamento specifico per i compiti e le funzioni concrete della segreteria.

Articolo 13 Scioglimento e liquidazione

- Delibera* 1 Per la delibera di scioglimento e liquidazione di **Cure Oncologiche Svizzera** è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri, aventi diritto di voto, presenti all'assemblea generale.
- Liquidazione del patrimonio* 2 Il saldo del patrimonio dell'associazione, dopo la detrazione di tutte le voci in dare, deve essere versato a una o più istituzioni attive nell'ambito del trattamento o della cura di malattie tumorali. Per l'approvazione di questa decisione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri, aventi diritto di voto, presenti all'assemblea generale.

La distribuzione tra i membri è esclusa.

Articolo 14 Disposizioni finali

- Approvazione ed entrata in vigore degli statuti* 1 I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 21 marzo 2002 e al 17 marzo 2005 a Berna.

Luogo e data: Kleinandelfingen 17 marzo 2005

Cure Oncologiche Svizzera

Presidentessa

Irène Bachmann-Mettler

Appendice

Quest'appendice è parte integrante degli Statuti.

L'assemblea generale del 17 marzo 2005 ha fissato le seguenti quote di adesione:

Quote di adesione Cure Oncologiche Svizzera dal 2005

Membri ordinari Fr. 80.-

Membri sostenitori Fr. 100.-

Le quote di adesione si riferiscono all'anno associativo in corso, indipendentemente dall'entrata o uscita del membro dall'Associazione. Non esistono quote di adesione pro rata.

Luogo e data: Kleinandelfingen, 17 marzo 2005

Cure Oncologiche Svizzera

Presidentessa

Irène Bachmann-Mettler